



# **COMUNE DI CASSAGO BRIANZA**

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI, CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA, PER PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE AD ESPERTI DI COMPROVATA ESPERIENZA**

### **APPENDICE AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

**(Art. 3, comma 56, della Legge 244/2007 modificato dall'art. 46 comma 3  
d.l. 112/2008 – convertito nella Legge n° 133 del 06.08.2008 – ed art. 48,  
comma 3, del T.U. 267/2000)**

*Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n° 69 del 28.05.2008*

*Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n° 115 del 17.11.2009*

## *Indice*

- Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo*
- Art. 2 - Ricorso ai collaboratori esterni*
- Art. 3 - Programma di fabbisogno*
- Art. 4 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali*
- Art. 5 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative*
- Art. 6 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative*
- Art. 7 - Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa*
- Art. 8 - Liste di accreditamento di esperti*
- Art. 9 - Disciplinare di incarico*
- Art. 10 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa*
- Art. 11 - Pubblicizzazione degli incarichi*
- Art. 12 - Esclusioni*
- Art. 13 - Trasmissione alla Corte dei Conti*
- Art. 14 - Disposizioni finali*

## **Articolo 1**

### **Oggetto, finalità, ambito applicativo**

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale, a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione **anche** universitaria. **Anche le società in house costituite o costituende devono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia dalle leggi e dal presente regolamento. In ogni caso** i competenti uffici devono aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili interne all'organizzazione.

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell'Ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di riflessione, di ricerca e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;

c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente.

3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.

4. Il contratto d'opera/disciplinare di incarico stabilisce la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente, il compenso pattuito, le cause di risoluzione, le penalità e la gestione delle controversie.

5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente. L'assenza non deve essere mai giustificata e la presenza non può essere mai imposta. E' consentito stabilire che la prestazione sia resa in fasce orarie prestabilite e che vi sia relazione diretta dell'incaricato con cittadini e utenti. All'incaricato è attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati ex D.lgs. n. 196/2003. L'incaricato è tenuto al segreto su dati, atti, notizie apprese nell'espletamento dell'incarico e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità.

## **Articolo 2**

### **Ricorso ai collaboratori esterni**

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili dei Settori che intendono avvalersene (di seguito "Responsabili competenti"), i quali possono ricorrervi solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell' articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nel limite **massimo della spesa annua fissato nel bilancio preventivo**.

**Ai fini del controllo, nel caso in cui gli incarichi siano conferiti dalle società in house, entro il secondo mese successivo a quello di conferimento, dette società dovranno comunicare**

**agli uffici dell'ente gli incarichi di collaborazione conferiti, con indicazione del soggetto, del corrispettivo richiesto, dell'oggetto nonché delle forme e delle modalità di conferimento.**

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria e non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente.

### **Articolo 3** **Programma di fabbisogno**

1. Il programma del fabbisogno di collaborazioni esterne ad alta qualificazione è formato sulla base delle previsioni contenute nei singoli programmi di Bilancio dell'Ente, e specificato in un apposito quadro di sintesi, secondo la scheda tipo allegata sub A, approvato annualmente dal Consiglio Comunale, preferibilmente nella stessa seduta di approvazione del Bilancio di previsione.

### **Articolo 4** **Presupposti per il conferimento di incarichi professionali**

1. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'amministrazione comunale - intendendosi per tali anche i dipendenti pubblici di amministrazioni diverse - di particolare e comprovata specializzazione **anche** universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:

a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Ente;

b) l'oggetto di cui alla lettera a) deve essere previamente illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;

c) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea, intendendo per tale la laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, ferma restando l'equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento, nonché particolari specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale, abilitazioni, autorizzazioni, qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi. **Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.**

e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;

g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui agli art. 5 e 6, salvo quanto previsto dal successivo art. 7;

h) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo previo esito negativo della verifica condotta dai Responsabili competenti allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'Ente. A tale scopo i Responsabili competenti, effettuate le suddette verifiche, devono comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con le previsioni del programma di cui al precedente articolo 3, fatte salve le materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.

**3. E' obbligatorio l'intervento del revisore contabile il quale dovrà valutare preventivamente – compilando l'apposito modello allegato sub. B) – il conferimento dell'incarico. La valutazione viene allegata all'atto di conferimento.**

## **Articolo 5**

### **Selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e dei relativi compensi richiesti, nonché, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con i candidati. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare. In ossequio al principio di non discriminazione non possono essere privilegiati nella selezione i candidati che esercitino prevalentemente la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui deve svolgersi la prestazione (circ. M. Infrastrutture del 16.11.2007 n. 24734).

La comparazione si concluderà comunque con un giudizio sintetico su ciascun candidato e a *fortiori* sul prescelto.

## **Articolo 6**

### **Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. Il Responsabile del settore competente procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, il compenso richiesto, illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.

2. Il Responsabile del settore competente dà avvio alle procedure comparative tramite apposito avviso di selezione da pubblicare, salvo motivi di urgenza, per almeno 10 giorni all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, ed eventualmente da rendere noto mediante altre forme di pubblicità che si ritengano opportune. Nel calcolo dei giorni va compreso il primo di pubblicazione.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito **professionale** strettamente correlato al contenuto della prestazione richiesta, **come meglio esplicitato al precedente articolo 4 lett. d).**

3. L'avviso di selezione, approvato dal Responsabile competente, deve contenere:

- a) la descrizione circostanziata dell'incarico da conferire;
- b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
- c) il termine perentorio, coincidente con quello ultimo di pubblicazione, entro cui devono essere presentate - a pena di esclusione - le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
- d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali, delle esperienze e delle eventuali proposte operative indicati nelle domande di partecipazione alla selezione, le modalità della comparazione dei candidati e le eventuali modalità di assegnazione dei punteggi;
- e) il tipo di rapporto contrattuale per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- f) la durata dell'incarico;
- g) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- h) il compenso complessivo lordo previsto per l'incarico; l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che il Comune ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo, e comunque deve essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

4. Il Responsabile competente procede alla selezione dei candidati partecipanti valutando in termini comparativi tutti od alcuni dei seguenti elementi, eventualmente integrati da ulteriori criteri in relazione alla peculiarità dell'incarico, come individuati nell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto:

- a) i titoli ed i requisiti professionali,
- b) le esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) le caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento dell'incarico,
- d) il compenso richiesto rispetto a quello proposto dal Comune,
- e) i tempi di realizzazione dell'incarico.

5. Nel caso la selezione sia integrata da colloquio, sono valutati preventivamente gli elementi di cui al comma 4; al colloquio possono essere ammessi tutti i concorrenti in possesso dei requisiti minimi richiesti o solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero minimo di tre per ogni singolo incarico professionale; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo disponibile.

6. Il Responsabile competente in relazione alla peculiarità dell'incarico può essere coadiuvato nella valutazione da una commissione composta da funzionari o dipendenti comunali o da esperti esterni.

7. All'esito della valutazione è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del Responsabile competente.

8. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa o disciplinare di incarico. La forma scritta è richiesta a pena di nullità.

9. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

#### **Articolo 7**

##### ***Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa***

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando non abbiano avuto buon esito le procedure comparative di cui al precedente art. 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
- b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'Ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione. I casi di urgenza debbono essere giuridicamente qualificati e motivati da circostanze obiettive;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
- d) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale e che il corrispettivo aggiuntivo non superi il 50% di quello originariamente fissato;
- e) per attività occasionali legate ad attività specifiche e che hanno un corrispettivo legato al rimborso spese.

#### **Articolo 8**

##### ***Liste di accreditamento di esperti***

1. L'Ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.

2. Il Responsabile competente ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace

quadro di confronto e comunque non inferiore a tre. La procedura comparativa dovrà tenere conto degli elementi previsti dal precedente articolo 6 e del principio di rotazione.

### **Articolo 9** **Disciplinare di incarico**

1. Richiamato quanto previsto nel precedente art. 1 – commi 4 e 5 –, il Responsabile del settore competente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati diritti ed obblighi delle parti. ***In particolare il disciplinare d'incarico dovrà contenere l'oggetto della prestazione, la durata, le modalità di determinazione del corrispettivo e del suo pagamento, le ipotesi di recesso, la verifica del raggiungimento del risultato.*** La forma scritta è richiesta a pena di nullità e la pubblicazione sul sito Internet del Comune del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso costituisce condizione di efficacia del contratto e dell'incarico. Di tale previsione occorrerà tenere conto in particolare in sede di stipula del contratto di incarico.

2. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

3. Ove si tratti di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni dovrà essere previamente acquisita l'autorizzazione ex art. 53 D.Lgs. n. 165/2001.

***Ai sensi del comma 16 bis del predetto art. 53, le violazioni al principio di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, possono essere soggette a verifiche da parte dell'Ispettorato presso la Funzione Pubblica.***

***4. Il Responsabile del settore competente verifica in generale il buon esito ed il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione è correlata a varie fasi di sviluppo.***

### **Articolo 10**

#### **Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa**

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., ad esperti di particolare e comprovata specializzazione **anche** universitaria, nel rispetto della disciplina e secondo le disposizioni procedurali e sostanziali del presente Regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile competente. Non sono ammessi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per l'espletamento delle ordinarie attività tecniche ed amministrative dell'Ente.

2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile competente.

3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente necessari all'espletamento dell'incarico.

5. Ai sensi dell'art. 3 – comma 54 – della L. n. 244 del 24.12.2007, in caso di omessa pubblicazione sul proprio sito Internet del provvedimento di incarico completo di indicazioni del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile preposto. Gli elenchi degli incarichi conferiti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono trasmessi con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica.

6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione del Responsabile e dal disciplinare d'incarico.

7. In caso di incarichi di collaborazioni coordinate e continuative, la determinazione di affidamento dell'incarico dovrà inoltre essere inviata al Settore 1 "Servizi Istituzionali e Gestione delle Risorse" per la comunicazione al Centro per l'Impiego almeno 5 giorni prima dell'instaurazione del rapporto.

8. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. ***Ai fini della proroga è indispensabile verificare preventivamente il raggiungimento del risultato stabilito nel disciplinare di incarico.***

#### **Articolo 11**

##### ***Pubblicizzazione ed efficacia degli incarichi e dei contratti di collaborazione***

1. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi ed i contratti di collaborazione conferiti mediante formazione e pubblicizzazione di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa all'Albo Pretorio e sul proprio sito web.

2. Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, contengono per ogni incarico e contratto di collaborazione, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

3. L'efficacia degli incarichi e dei contratti di collaborazione decorre, ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007, dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione di cui al precedente comma 1.

4. La liquidazione dei compensi soggiace alla disciplina dettata dal precedente art. 10 – comma 5.

#### **Articolo 12**

##### ***Esclusioni***

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:

- le progettazioni, la direzione lavori, e le attività ad esse connesse, relative ai lavori pubblici, di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004, ivi comprese tutte le attività connesse a procedure espropriative o comunque finalizzate all'acquisizione di immobili occorrenti alla realizzazione di opere pubbliche, come definite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ed in generale tutti gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali di cui al D.Lgs. n. 163/2006;

- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio legale in mancanza di ufficio legale interno;

- la nomina di componenti esterni all'amministrazione in commissioni di gara per l'aggiudicazione di appalti, secondo la normativa di settore, in commissioni di concorso per l'accesso all'impiego;

- la nomina di componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;

- gli incarichi per gli uffici di cui all'art. 90 del D.lgs n. 267/2000 e quelli attribuiti ex art. 110 – commi 1 e 2 – del medesimo T.U.

- ***gli incarichi disciplinati da specifiche leggi ed in mancanza di uffici a ciò preposti, mancando in tali ipotesi qualsiasi facoltà discrezionale dell'Amministrazione (Vedasi al riguardo deliberazioni Corte dei Conti Sezione Autonomie n° 6/2008 – Sezione Regionale della Calabria n° 183/2008) esemplificando tra questi possono farsi rientrare gli incarichi e le nomine previste dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e gli incarichi in materia di prevenzione incendi L. 818 del 07.12.1984.***

Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica caratterizzata da un rapporto *intuitu personae* che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, ***come ad esempio le docenze, la formazione, la traduzione di pubblicazioni e simili (Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n° 2 dell'11.03.2008)*** anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

#### **Articolo 13**

##### ***Trasmissione degli atti di spesa al controllo della Corte dei Conti***

Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al presente regolamento superiori a euro 5.000,00 sono trasmessi, ***da ciascun Responsabile***, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, alla Corte dei



Conti - Sezione regionale di controllo, ai fini del controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005.

**Articolo 14**  
**Disposizioni finali.**

1. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio.